

SCRITTURA PRIVATA IN FORMATO DIGITALE
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTI IDRICI E
RICOSTRUZIONE ALLACCIAMENTI OBSOLETI” - LOTTO N. 3
CIG:9784564DA2

CUP: D88B23000640005

L’anno 2023, giorno ed orario come da apposizione dell’ultima delle firme digitali delle parti contraenti, tra:

1. **PIAVE SERVIZI S.p.A.**, con sede in Via F. Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV), Codice Fiscale e P. IVA 03475190272, iscrizione Reg. Imprese Treviso - Belluno - Capitale Sociale Euro 6.134.230,00 i.v. - PEC: piaveservizi@legalmail.it, in persona del Direttore Generale CARLO ing. PESCE, giusto atto di nomina e attribuzione di funzioni e poteri in data 29.06.2023, Notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV), Repertorio n. 35790 - Raccolta n.12904, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del. C.d.A. del 14.07.2023, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della società stessa;

2. **IMPRESA ZERBATO S.r.l.**, con sede in via Gattolè n. 10 - 31040 Salgareda (VE), Codice Fiscale e P. IVA 00344940267e n. iscrizione Reg. Imprese di Treviso - Belluno, PEC: luzerbat@legalmail.it, in persona dell’Amministratore Sig. GIORGIO ZERBATO, quale mandataria dell’R.T.I. con la società **T. & S. CONSORZIO TRASPORTI E SERVIZI - SOCIETÀ Coop. Consortile** con sede legale in via Arcevese n. 55 - 60010 Ostra (AN), Codice Fiscale e P. IVA 02128320427, Registro Imprese di Treviso - Belluno - PEC:

amministrazione@pec.trasportieservizi.it (mandante), in forza di atto costitutivo redatto del notaio Raffaella Tomasi , Rep. n. 4856 Raccolta n. 3778 , registrato a Treviso il 08.09.2023 al n. 26249 serie 1T, depositato in atti nel fascicolo della procedura, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della capogruppo stessa (di seguito semplicemente “R.T.I.”).

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale del 20.04.2023, con nota prot. n. 10629 del 21.04.2023, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi del vigente *“Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)”* e del D.L. n. 76/2020, per l’affidamento, in n. 4 lotti, dei *“Lavori di costruzione di allacciamenti idrici e ricostruzione allacciamenti obsoleti”* (CIG lotto n. 1: 97844618A4, CIG lotto n. 2: 9784528FEC, CIG lotto n. 3: 9784564DA2, CIG lotto n. 4: 9784604EA4, CUP: D88B23000640005);
- con Deliberazione del C.d.A. di Piave Servizi S.p.A. del 14.07.2023, i suddetti lavori sono stati aggiudicati, con riferimento al lotto n. 3 e ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’Impresa Zerbato S.r.l. in costituendo R.T.I. con T. & S. Consorzio Trasporti e Servizi;
- ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sono trascorsi 35 giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici concorrenti;
- con nota del Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento del

24.08.2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge;

- l'iscrizione nella White List della Prefettura di Treviso dell'Impresa Zerbato S.r.l. risulta scaduta in data e 27.01.2023 mentre l'iscrizione nella White List della Prefettura di Ancora di T. & S. Consorzio Trasporti e Servizi risulta valida fino al 13.07.2024;

- in data 01.08.2023 sono stati trasmessi i Piani Operativi di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

- l'R.T.I. si è formalmente costituito in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo orizzontale, individuando quale capogruppo la Società dell'Impresa Zerbato S.r.l. con una quota di partecipazione/esecuzione pari al 85,00% e quale mandante T. & S. Consorzio Trasporti e Servizi con una quota di partecipazione/esecuzione pari al 15,00%; tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Il presente accordo quadro ha ad oggetto l'esecuzione dei "*Lavori di costruzione di allacciamenti idrici e ricostruzione allacciamenti obsoleti*" - relativamente al lotto n. 3.

2. L'R.T.I. si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente atto e degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e

contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli ordini di lavoro.

4. Piave Servizi potrà emettere singoli Ordini di Lavoro, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro e nei limiti dell'importo complessivo dello stesso.

5. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari ad Euro 962.875,04 (novecentosessantaduemilaottocentoseventacinque/04), di cui Euro 12.875,04 per costi per la sicurezza. Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'R.T.I. non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

6. L'R.T.I. accetta espressamente la rinuncia ad esercitare nei confronti di Piave Servizi alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara, a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelle stimate.

7. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al 8,701% (otto virgola settecentouno); l'elenco prezzi allegato agli atti di gara, con l'applicazione di tale ribasso, costituisce l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei rispettivi contratti applicativi.

8. È prevista la revisione dei prezzi con le modalità di cui all'art. 29 del D.L. 4/2022.

ART. 3 - Contratti applicativi - Ordini di lavoro (O.d.L.)

1. Gli interventi da eseguire verranno definiti nei singoli contratti applicativi (Ordini di Lavoro) nei quali verrà precisato l'oggetto esatto dell'intervento, le modalità esecutive e i tempi di esecuzione.
2. Gli ordini di lavoro saranno raggruppati per settimana lavorativa da Piave Servizi e verranno generalmente trasmessi o consegnati all'R.T.I. con un anticipo non inferiore a 2 giorni lavorativi rispetto al primo intervento programmato nell'arco della settimana.
3. Il singolo O.d.L. conterrà le seguenti informazioni:
 - tipologia dell'intervento ed eventuali disposizioni specifiche di realizzazione, fermo restando che, qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate, previa ratifica da parte del D.L.;
 - luogo di esecuzione;
 - data di possibile avvio dei lavori e termine ultimo per la loro conclusione.
4. In riferimento alle norme espresse nel C.S.A., l'O.d.L. non vincola Piave Servizi, che potrà in qualsiasi momento sospendere, variare o ordinare modifiche al programma, anche in corso di attuazione, chiedendo anche l'esecuzione di interventi isolati che si rilevassero urgenti e necessari.
5. In riferimento alle norme espresse nel Capitolato, l'O.d.L. è impegnativo per l'R.T.I., che ha l'obbligo di rispettare i termini fissati ed ogni altra modalità esecutiva prescritta; l'R.T.I. dovrà attenersi alle disposizioni comunicate dal personale di Piave Servizi e in nessun caso potrà posticipare/rimandare/variare interventi o servizi richiesti.

6. Qualora, in corso di esecuzione dell'accordo quadro, dovessero essere modificati gli "schemi esecutivi tipo", ne verrà data comunicazione all'R.T.I. con almeno due mesi di anticipo e lo stesso avrà l'obbligo di adeguarsi.

7. Ove per cause di forza maggiore o per ragioni di sicurezza non venga diversamente pattuito fra Piave Servizi, l'affidatario ed il Direttore dei Lavori, il rispetto dei tempi di esecuzione è vincolante per l'appaltatore ed il suo mancato rispetto costituisce titolo per l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 18 del C.S.A.

8. Le condizioni previste nel presente accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti gli Ordini di Lavoro richiesti prima del termine di cui al successivo articolo 4, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

ART. 4 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro avrà durata di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione, in qualsiasi caso, cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo dello stesso.

2. Le condizioni previste nel presente atto avranno valore e troveranno applicazione per tutti i contratti applicativi e per i relativi Ordini di Lavoro richiesti prima dello spirare del termine di cui al comma 1, anche qualora la materiale esecuzione di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguiti e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

ART. 5 - Modalità di esecuzione

1. Le prestazioni oggetto dei contratti applicativi (O.d.L.), che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nella lettera di invito alla procedura prot. 10629 del 21.04.2023, nell'offerta presentata, nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegati.

2. Per quanto qui non contemplato si fa riferimento e si intenderanno applicabili le norme in materia di appalti pubblici e le restanti disposizioni normative, anche regolamentari, aventi attinenza con il contenuto del presente accordo quadro.

ART. 6 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti avvengono con cadenza mensile, a prescindere dall'importo dei lavori eseguiti. L'R.T.I., al termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo dei lavori eseguiti ed emetterà la fattura, sulla base dei prospetti di ripartizione trasmessi dal Piave Servizi a norma dell'art. 26 del C.S.A.

2. La Stazione Appaltante procederà al pagamento delle fatture entro 30 gg. D.F.F.M., a mezzo di bonifico bancario, previa decurtazione delle eventuali penalità e sanzioni per disservizi e/o inadempienze.

3. Come previsto all'art. 6 dell'atto di costituzione dell'R.T.I., le singole imprese componenti il raggruppamento emetteranno fattura ed incasseranno il relativo pagamento. Piave Servizi S.p.A. effettuerà i pagamenti entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, fatti

salvi i controlli previsti per legge, mediante accredito della somma sui conti correnti dedicati comunicati dalle Società stesse con note acclarata al protocollo aziendale in data 01.08.2023 al n. 18843, previa esibizione, da parte delle Società, di idonee autocertificazioni in merito all'adempimento degli obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, anche relativamente agli eventuali subappaltatori.

4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

5. L'R.T.I. dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi a Piave Servizi per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

6. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario **UF1BDH** - utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate, le fatture emesse con modalità diverse sono da considerarsi come non emesse. Nel caso in cui le fatture non vengano trasmesse in formato pdf in allegato al file "xml"

del flusso elettronico, dovranno essere inoltrate in tale formato all'indirizzo PEC piaveservizi@legalmail.it.

8. Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, va applicato il meccanismo dello split payment, conseguentemente, le fatture dovranno riportare l'annotazione "*Operazione con scissione dei pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/1972*" ed indicare il relativo CIG e CUP.

ART. 7 - Penali applicabili

1. Si rimanda all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'R.T.I. assume, a pena di nullità assoluta del presente accordo quadro, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'R.T.I., con la sottoscrizione del presente accordo quadro, si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3. Al fine di consentire a Piave Servizi S.p.A. di assolvere all'obbligo di verifica previsto dall'art 3, comma 9, L.136/2010, l'R.T.I. si obbliga, altresì, a trasmettere copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta

assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 9 - Risoluzione e Recesso

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del presente accordo quadro, le disposizioni di cui all'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10 - Garanzia definitiva

1. L'R.T.I., a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e di quelli previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. B.2023.1247666, rilasciata in data 27.07.2023 da Accelerant Insurance Europe SA/NV, per un importo pari ad Euro 48.143,76.

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'R.T.I., di recesso o risoluzione, Piave Servizi S.p.A. avrà diritto di ritenere la predetta garanzia e l'R.T.I. dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine che le sarà intimato. Resta salvo per Piave Servizi S.p.A. l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

ART. 11 - Polizza assicurativa

1. L'R.T.I. ha prodotto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto e a copertura dei danni ivi indicati, la polizza di assicurazione per danni da esecuzione, per RCT e garanzia di manutenzione n. 2023/25/6205781 rilasciata in data 27.07.2023 da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A..

ART. 12 - Obblighi dell'R.T.I. nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

1. L'R.T.I. dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile Industria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'R.T.I. si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'R.T.I. ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte di Piave Servizi per le prestazioni oggetto dell'accordo quadro è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori,

eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'R.T.I., Piave Servizi provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all'R.T.I.

ART. 13 - Subappalto

1. Piave Servizi può autorizzare l'R.T.I. ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e, in particolare, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti indicati dall'R.T.I. stessa nell'offerta presentata in sede di gara.

2. In caso di subappalto l'R.T.I. resta comunque responsabile nei confronti di Piave Servizi per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

ART. 14 - Controversie e foro competente

1. In merito alle controversie che dovessero insorgere sull'esecuzione dei lavori e/o sull'applicazione del presente accordo quadro, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'R.T.I. non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Piave Servizi.

ART. 15 - Domicilio dell'R.T.I.

1. A tutti gli effetti del presente accordo quadro, l'R.T.I. elegge domicilio presso Salgareda (TV) Via Gattolè n. 10.
2. Tutte le comunicazioni attinenti al presente accordo quadro, fatte da Piave Servizi, dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei lavori, ciascuno per gli atti attinenti alla propria competenza, quando non effettuate in mani proprie dell'R.T.I. o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, sono effettuate presso il domicilio eletto di cui al comma precedente, e recapitate all'indirizzo PEC luzerbat@legalmail.it. Le comunicazioni scritte rivolte a Piave Servizi e riguardanti tutti i rapporti derivanti dal presente accordo quadro, andranno recapitate utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) appalti.piaveservizi@legalmail.it.

ART. 16 - Trattamento dati personali

1. Piave Servizi ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.), informa l'R.T.I. che tratterà con supporto cartaceo, informatico e/o telematico i dati personali contenuti nel presente accordo quadro e quelli che verranno raccolti per la gestione del relativo rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

2. Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell'interessato, nel rispetto della citata normativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l'assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l'eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare l'impossibilità all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'interno dell'Unione Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate e, conseguentemente, trattati a tali fini dalla Direzione Generale e Amministrativa e dagli incaricati e responsabili di Piave Servizi nell'ambito delle attività di propria competenza; ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati solo a tali fini ai seguenti altri soggetti quali: Istituti di credito e postali; Società partecipate; Pubbliche Amministrazioni (per lo svolgimento di attività istituzionali); società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di assicurazione, Società di implementazione, assistenza e manutenzione sistemi informatici e/o telefonici aziendali (software, hardware, etc.); professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale; Imprese terze incaricate di servizi di manutenzione delle reti, impianti e pertinenze opere del S.I.I.

3. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurate e anche successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-

amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

4. Relativamente ai propri dati personali l'R.T.I., in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all'accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – “diritto all'oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento.

5. L'interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all'autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento dei dati è:

- per Piave Servizi, Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 - Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizi.eu. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3;

- per Impresa Zerbato S.r.l., titolare del trattamento dei dati è Zerbato Giorgio;

- per T. & S. Consorzio Trasporti e Servizi, titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Valentina Trionfetti.

ART. 17 - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Piave Servizi S.p.A.

1. Piave Servizi rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo Codice etico, entrambi consultabili all'indirizzo 'www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html'.

2. L'R.T.I. dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte delle suddette Società, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 18 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'R.T.I., senza diritto di rivalsa, gli oneri tutti e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente accordo quadro, nessuna esclusa od eccettuata, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

2. Il presente accordo quadro, redatto con mezzi elettronici e sottoscritto apponendo le firme digitali, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, essendo i lavori soggetti ad I.V.A..

ART. 19 - Interpretazione e rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo quadro si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Il presente accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata tra le parti, costituita da file elettronico in formato pdf, sottoscritta dai contraenti

mediante firma digitale. La scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti, è conservata nell'ambiente informatico di archiviazione sostitutiva legale gestito da Piave Servizi S.p.A.